

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

TRIBUNALE NAPOLI NORD

Sezione Esecuzioni Immobiliari

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

PERIZIA DI STIMA IMMOBILIARE

Procedura Esecutiva n°139/2016 R.G.E.

OMISSIS/OMISSIS

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

LOTTO UNICO

ASTE
GIUDIZIARIE®

PIENA ED INTERA PROPRIETA' DI UN APPARTAMENTO SITO IN CASORIA, IN VIA NAPOLI, N.3, PIANO TERRA/RIALZATO, INT. N.2; È RIPORTATO IN N.C.E.U. DI CASORIA AL FOGLIO 2, P.LLA 395, SUB 1.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

G.E. *DOTT.* Antonio CIRMA

E.S. *ING.* Marco COSTANZO

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$; ecc.) **ed i beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di $\frac{1}{2}$; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo della minor quota di $\frac{1}{4}$; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);
- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un diritto **di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo dell'intera proprietà; quota di $\frac{1}{4}$ in luogo della maggior quota di $\frac{1}{2}$; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.
- In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- a) nell'ipotesi di "**difformità formali**" dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.la catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.la del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.la; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio,

variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;

- se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul proseguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;
- nell'ipotesi di **“difformità sostanziali”** dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviando alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).
- In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente **l'indicazione del comune censuario, foglio, p.la e sub catastali.**

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, **l'esperto stimatore deve sempre effettuare una sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure **di espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere **alla formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – **di uno o più lotti** per la vendita, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto **almeno tre confini ed i dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.la, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione “immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.”.

Nella formazione dei lotti, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

ASTE
GIUDIZIARIE®**RISPOSTA**


I *diritti reali* ed i *dati catastali* dei cespiti riportati nell'atto di pignoramento sono la piena ed intera proprietà di immobile distinto in N.C.E.U. di Casoria al foglio 2, p.IIa 395, sub 1 (ctg. A/3).

Giova rilevarsi che:

- il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponde a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto di trasferimento trascritto in suo favore;
- i dati catastali del cespite riportati nell'atto di pignoramento e nella relativa nota di trascrizione corrispondono a quelli attuali.

ASTE
GIUDIZIARIE®

Pertanto, l'immobile posto in vendita, costituente **lotto unico**, è la piena ed intera proprietà di appartamento sito in Casoria, in Via Napoli, n.3, piano terra/rialzato, int. n.2; confina con Via Napoli per tre lati e con appartamento int. n.1; è riportato in N.C.E.U. di Casoria al foglio 2, p.IIa 395, sub 1.

ASTE
GIUDIZIARIE®**Sovrapposizione E.d.M. - Ortofoto**ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

Marco Costanzo ingegnere.

Perizia di Stima Immobiliare – Lotto unico: Appartamento sito in Via Napoli 3, Casoria (NA)

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), **degli accessi, delle eventuali pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegare alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo **alle pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere **indicate eventuali dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se **l'immobile sia dotato di attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione **di fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) **un numero sufficiente di fotografie**. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

RISPOSTA

Il bene pignorato ricade nel Comune di Casoria, un comune della provincia di Napoli di circa 80.028 abitanti che si estende su una superficie pari a 12,03 Km², per una densità abitativa pari a 6.652,37 abitanti per km². Situato alla periferia settentrionale di Napoli e si raggiunge percorrendo la strada statale n. 87 Sannitica, che collega Napoli a Campobasso, o, in alternativa, l'autostrada A1 del Sole (Milano-Roma-Napoli), lasciandola all'altezza del casello di Napoli Nord, situato a 5 km dall'abitato. **Esso, inoltre, è posto a ridosso della Circonvallazione Esterna**, arteria destinata a facilitare la mobilità intercomunale di merci e persone all'interno del comprensorio napoletano, che si innesta sulla strada statale n. 7 quater Domiziana, tracciato di fondamentale importanza per i collegamenti tra il basso Lazio e Napoli; è dotata di un proprio scalo ferroviario sulla linea Roma-Napoli e si serve dell'aeroporto e del porto commerciale del capoluogo di provincia, che si trovano rispettivamente a 10 e 19 km di distanza. Il comune fa riferimento alle strutture burocratico-amministrative di Napoli, a cui i casorani indirizzano anche la domanda di beni e servizi più ricercati. L'intero tessuto urbano edificato, dopo una forte espansione, si è saldato ai comuni limitrofi di Arzano, Afragola, Casavatore e Casalnuovo di Napoli, nonché a Carditello, località del comune di Cardito; a sud-ovest, inoltre, è ormai a contatto con i quartieri napoletani di Capodichino e San Pietro a Patierno. La città, cresciuta velocemente negli ultimi decenni, presenta una tipica pianta tentacolare e si estende su un territorio assolutamente pianeggiante, ad elevata densità insediativa. L'economia si fonda prevalentemente sulle attività industriali, alcune delle quali ad altissimo contenuto tecnologico: molto sviluppati, infatti, risultano essere i settori aerospaziale, elettronico e della strumentistica di precisione, cui se ne aggiungono altri ugualmente importanti quali il chimico, metallurgico, meccanico e farmaceutico. Il settore primario è marginale: occupa una minima percentuale della popolazione attiva ed è praticato su una parte assai ridotta dell'agro comunale. Il commercio risponde alle esigenze della popolazione mentre tra i servizi spiccano quelli informatici e l'intermediazione finanziaria. La presenza di un periodico locale, di un circolo culturale e di un'emittente radiotelevisiva privata è sintomo di vivacità intellettuale. Il comune, sede di una sezione della pretura, è dotato di diversi istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Il settore della ristorazione è abbastanza sviluppato ma è da lamentare la scarsa presenza dell'apparato ricettivo. Per ciò che concerne le strutture sanitarie, il comune, sede di distretto sanitario, possiede un presidio di guardia medica, due poliambulatori e un consultorio familiare, per adolescenti e pediatrico.

Il cespite pignorato ricade in una zona semicentrale del comune, desinata alla realizzazione di parchi pubblici, caratterizzata da una buona presenza di servizi e strutture nelle immediate vicinanze, relativamente a quanto può offrire il territorio. **Esso fa parte di un fabbricato per civili abitazioni articolato su quattro livelli:**

piano seminterrato, terra/rialzato, primo e secondo. Dal punto di vista strutturale presenta un'intelaiatura portante in cemento armato con tamponature in blocchi laterizio e tramezzature in tavelle forate di laterizio e copertura del tipo lastrico solare.

L'accesso al fabbricato si guadagna dalla strada comunale per mezzo di un accesso carraio e pedonale che immettono nella corte comune; da qui si accede al vano scala che conduce alle diverse unità immobiliari.

Il fabbricato è privo di impianto ascensore.





Foto n.1 – prospetto Nord fabbricato



Foto n.2 – prospetto sud fabbricato

L'appartamento pignorato, distinto dall'interno n.2, è sito al piano terra/rialzato, con accesso a sinistra, dal pianerottolo di livello, rispetto a chi sale le scale.

Esso si compone di ingresso in soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno e due balconi.



PLANIMETRIA IMMOBILE

L'immobile, nel suo complesso, è funzionale dal punto di vista distributivo con una discreta luminosità degli ambienti principali. Esso si presenta al rustico, privo di pavimenti e rivestimenti ad eccezione del portoncino di ingresso, dei controtelai delle porte a scomparsa e degli impianti civili posati in opera sottotraccia rispetto al massetto in cemento ma senza dispositivi terminali quali prese a spina, interruttori, corpi illuminanti e radianti. **Inoltre, relativamente agli impianti, è d'uopo rilevare che essi non sono stati posati in opera secondo le norme di buona tecnica,** essendo tutte le relative tubazioni di adduzione/approvigionamento a vista nel piano seminterrato sottostante. **Pertanto, sarà onere dell'eventuale acquirente provvedere al ripristino impiantistico al fine di ottenere la certificazione di conformità degli impianti alle norme tecniche vigenti, prodromica all'ottenimento dell'agibilità**

dell'immobile. L'altezza interna utile dei vari ambienti, misurata dal livello del piano di calpestio fino all'intradosso del solaio di copertura, è di circa 3,00 m. L'immobile non ha pertinenze a corredo ma solo diritti indivisi sulle cose comuni, mai quantificati mediante la redazione di tabelle millesimali. All'uopo, giova rilevarsi la presenza di box auto a schiera edificati sulla corte comune alieni al pignoramento de quo.



Foto n.3 – particolare ingresso



Foto n.4 – particolare disimpegno soggiorno



Foto n.5 – particolare cucina



Foto n.6 – particolare soggiorno

CALCOLO DELLE SUPERFICI

In tale paragrafo sono computate, in riferimento alla planimetria generale redatta dal sottoscritto Esperto e sulla base dei rilievi metrici effettuati (cfr. all. n.°3), la superficie utile residenziale (SUR), la superficie non residenziale (SNR), la superficie lorda (SL) e, infine, la “superficie convenzionale” o “superficie commerciale” (Scomm), ricavata mediante l’applicazione dei coefficienti di ponderazione (k). Quest’ultima è calcolata, applicando i criteri adottati dall’Agenzia dell’Entrate nel D.P.R. 23/03/1998 n.138 e nel Codice delle Valutazioni Immobiliari edito da Tecnoborsa.

LOCALE	SUR	SNR	SL	K	Scomm
Soggiorno	30,60	-	35,19	1,00	35,19
Cucina	13,65	-	15,70	1,00	15,70
Letto 1	14,94	-	17,18	1,00	17,18
Letto 2	12,08	-	13,89	1,00	13,89
W.C.	8,90	-	10,24	1,00	10,24
Balcone 1	-	9,52	10,95	0,30	3,28
Balcone 2	-	9,06	10,42	0,30	3,13
TOT	80,17	18,58	-	-	98,61
SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE TOTALE = 80,17 mq					
SUPERFICIE NON RESIDENZIALE TOTALE = 18,58 mq					
SUPERFICIE COMMERCIALE TOTALE = 98,61 mq					

QUESITO n.3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato

L'esperto deve procedere **all'identificazione catastale dei beni pignorati** per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, **nonché la planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare **le variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le **eventuali difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale corrispondente.**

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;

- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre apposita planimetria **dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

RISPOSTA**DATI CATASTALI ATTUALI E PREGRESSI**

DATI CATASTALI	DATI IDENTIFICATIVI	DATI DERIVANTI DA
DAL 1998 ALL'ATTUALITA'	N.C.E.U. DI CASORIA F. 2, P.LLA 395, SUB 1	VARIAZIONE PER T.M. DEL 18/06/1998, IN ATTI DAL 27/04/1999
DAL 1980 AL 1998	N.C.E.U. DI CASORIA F. 2, P.LLA 395, SUB b SCHEDA N.3941 DEL 10/12/1980	VARIAZIONE DEL 10/12/1980
ANTE 1980	N.C.T. DI CASORIA F. 2, P.LLA 395, ARE 6.70	-

OSSERVAZIONI

Dal raffronto tra la documentazione agli atti depositata dal Creditore Procedente e le risultanze delle visure catastali aggiornate emerge che:

- i dati catastali del cespite riportati nell'atto di pignoramento e nella relativa nota di trascrizione corrispondono a quelli attuali;
- la scheda catastale è correttamente intestata al Debitore;
- nel periodo ultraventennale preso in esame, le variazioni catastali intervenute sono riportate nell'ultima colonna a destra della precedente tabella sinottica;
- nel periodo ultraventennale di riferimento, il cespite pignorato era già censito all'urbano.

DIFFORMITA' CATASTALI

Dagli accertamenti esperiti, confrontando le risultanze catastali con lo stato dei luoghi rinvenuto, è emerso, relativamente alla planimetria, una difformità consistente nella diversa distribuzione degli spazi interni.

Pertanto, tenendo conto delle risultanze dell'accertamento urbanistico, occorrerà aggiornare la scheda catastale.

Il costo di aggiornamento è riportato in evasione al questo 12.

QUESITO n.4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure quota di 1/2, di 1/3, ecc.) proprietà (o altro diritto reale) di appartamento (o terreno) ubicato in _____ alla via _____ n. ____, piano _____ int. _____; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel C.F. (o C.T.) del Comune di _____ al foglio _____, p.lla _____ (ex p.lla _____ o già scheda _____), sub _____; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. __ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);

PREZZO BASE euro _____;

LOTTO n. 2: ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

RISPOSTA

LOTTO UNICO: – piena ed intera proprietà di appartamento sito in Casoria, in Via Napoli, n.3, piano terra/rialzato; è composto da ingresso in soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno e due balconi; confina con appartamento int. n.1 e con cortile comune per tre lati; è riportato in N.C.E.U. di Casoria al foglio 2, p.lla 395, sub 1. Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale; vi è istanza di condono edilizio prodotta ai sensi della L.47/85, da definire; non risulta ordine di demolizione del bene.

PREZZO BASE euro 84.000,00

QUESITO n.5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.**

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.**

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.la o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche i **frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.la di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.la interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime **di comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di **atto mortis causa.**

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un **atto inter vivos a carattere traslativo** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di atto *mortis causa* oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di atto *inter vivos* a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto *inter vivos* a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità**.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con procedura di espropriazione di pubblica utilità (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di **istituzioni ecclesiastiche**.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) **Situazioni di comproprietà**.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare l'eventuale situazione di comproprietà dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di **diritto di usufrutto** sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una riserva di usufrutto in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

RISPOSTA**RICOSTRUZIONE ULTRAVENTENNALE DEI PASSAGGI DI PROPRIETA'**

Con atto di compravendita per Notaio C. De Vivo del 30/11/2007, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 in data 04/12/2007 ai nn.77873/40891, OMISSIS, vendette alla sig.ra OMISSIS, che, legalmente separata dal coniuge, acquistò la piena ed intera proprietà dell'appartamento sito in Casoria, riportato in **N.C.E.U. di Casoria al foglio 2, p.IIa 395, sub 1 (cfr. all n.6).**

Con atto di divisione per Notaio G. Di Transo del 04/12/1991, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 in data 30/12/1991 ai nn.44089/33609, i OMISSIS...., nonché i OMISSIS...., procedettero allo scioglimento della comunione tra essi esistente, assegnando al OMISSIS, innanzi generalizzato, la piena ed intera proprietà dell'appartamento sito in Casoria, riportato in **N.C.E.U. di Casoria al foglio 2, p.IIa 395, sub 1 (cfr. all n.6).**

Con atto di cessione di diritti ereditari per Notaio L. D'Anna del 08/09/1983, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 in data 30/09/1983 ai nn.27720/23722, (rettificato con atto per notaio T.Branno del 19/06/2019, trascritto il 21/06/2019 ai nn.300566/23949) la OMISSIS..., relativamente all'immobile sito in Casoria e distinto in **N.C.E.U. di Casoria al foglio 2, p.IIa 395, sub 1**, cedette:

- ai OMISSIS...., tutti sopra generalizzati, i diritti di comproprietà da lei vantati pari a 5/42;
- ai OMISSIS..., sopra generalizzati, i diritti di comproprietà da lei vantati pari a 1/42.

Con Denuncia di Successione Legittima n.2992, vol. n.2752, trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 20/02/1984 ai nn.6054/5162, il de cuius, OMISSIS..., lasciò ai propri eredi legittimi, coniuge OMISSIS..., sopra generalizzati, tra le altre cose, la quota di proprietà pari a 1/7 vantata su appartamento sito in Casoria, distinto con la **scheda n.3941 del 1980.**

Tale eredità è stata tacitamente accettata dagli eredi con il sopradescritto atto di divisione del 04/12/1991 (nota trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 25/05/2018 ai nn.18213/23528)

Con Denuncia di Successione Legittima n.833, vol. n.8586, trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 20/02/1984 ai nn.6051/5159, il de cuius, sig. OMISSIS..., lasciò ai propri eredi legittimi, figli OMISSIS...., tutti sopra generalizzati, tra le altre cose, i diritti di proprietà vantati su appartamento sito in Casoria, distinto con la **scheda n.3941 del 1980.**

Tale eredità è stata tacitamente accettata dagli eredi con il sopradescritto atto di cessione dei diritti ereditari

del 08/09/1983 e con il successivo sopradescritto atto di divisione del 04/12/1991 (nota trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 25/05/2018 ai nn. 18211/18212/23526/23527).

Con atto di compravendita per Notaio C. Tafuri del 25/02/1976, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 in data 16/03/1976 ai nn.6005/5238, OMISSIS..., OMISSIS..., sopra generalizzato, la piena ed intera proprietà del terreno sito in Casoria, ripotato in **N.C.T. di Casoria al foglio 2, p.IIa 395 di are 6.70.**

REGIME PATRIMONIALE DEL DEBITORE

Dalle risultanze dell'Estratto di Matrimonio con note a margine (cfr. all. n.°8), rilasciato dal Comune di OMISSIS... emerge che il Debitore, OMISSIS ...risulta legalmente separata con atto del Tribunale di Napoli del 16/09/03

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



DATI CATASTALI ATTUALI E PREGRESSI

DATI CATASTALI	DATI IDENTIFICATIVI	DATI DERIVANTI DA
DAL 1998 ALL'ATTUALITA'	N.C.E.U. DI CASORIA F. 2, P.LLA 395, SUB 1	VARIAZIONE PER T.M. DEL 18/06/1998, IN ATTI DAL 27/04/1999
DAL 1980 AL 1998	N.C.E.U. DI CASORIA F. 2, P.LLA 395, SUB b SCHEDA N.3941 DEL 10/12/1980	VARIAZIONE DEL 10/12/1980
ANTE 1980	N.C.T. DI CASORIA F. 2, P.LLA 395, ARE 6.70	-

OSSERVAZIONI

Dal raffronto tra la documentazione agli atti depositata dal Creditore Procedente e le risultanze delle visure catastali aggiornate emerge che:

- i dati catastali del cespite riportati nell'atto di pignoramento e nella relativa nota di trascrizione corrispondono a quelli attuali;
- la scheda catastale è correttamente intestata al Debitore;
- nel periodo ultraventennale preso in esame, le variazioni catastali intervenute sono riportate nell'ultima colonna a destra della precedente tabella sinottica;
- nel periodo ultraventennale di riferimento, il cespite pignorato era già censito all'urbano.

DIFFORMITA' CATASTALI

Dagli accertamenti esperiti, confrontando le risultanze catastali con lo stato dei luoghi rinvenuto, è emerso, relativamente alla planimetria, una difformità consistente nella diversa distribuzione degli spazi interni.

Pertanto, tenendo conto delle risultanze dell'accertamento urbanistico, occorrerà aggiornare la scheda catastale.

Il costo di aggiornamento è riportato in evasione al questo 12.

QUESITO n.6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, indicando:

- l'epoca di realizzazione dell'immobile;
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. _____; concessione edilizia n. _____; eventuali varianti; permesso di costruire n. _____; DIA n. _____; ecc.);
- **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati. Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima. Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto **NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).**

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale **comunichi l'assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato. A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città). In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967. Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione **del bene in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un'autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo). Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale **comunichi l'esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di difformità e/o modifiche del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente **le difformità tra la situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto.** Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere **alla sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difformità:

- deve predisporre **apposita planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa; in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste **dall'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:

- i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
- ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
- iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);

- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.
- Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;
- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**. Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato **emesso ordine di demolizione** dell'immobile, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso. Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità ed acquisire certificato aggiornato di destinazione urbanistica**. Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo

ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

RISPOSTA

Dai Registri degli Atti del Comune di Casoria e dagli accertamenti eseguiti (cfr. all. n.°7), emerge che:

- ✓ il cespite pignorato ricade in un fabbricato edificato senza il necessario titolo abilitativo; per tali abusi, tuttavia, è stata presentata, ai sensi della L.47/85 e s.m.i., istanza di condono edilizio prot. n.3209 del 02/05/1986, ancora non definitiva;
- ✓ il fabbricato in cui è sito l'immobile pignorato ricade in zona Parco Pubblico, non è soggetto a vincoli né ricade su suolo demaniale o appartenente al Patrimonio Indisponibile ex art. 826 C.C.;
- ✓ non è stata emessa Ordinanza di Demolizione o provvedimenti sanzionatori urbanistici;
- ✓ agli atti del fascicolo **non risulta rilasciata Dichiarazione di Agibilità/Abitabilità.**

Dagli accertamenti urbanistici esperiti, dall'analisi dello stato dei luoghi rilevato e dalla disamina dell'istanza di condono, è emersa la possibilità per l'eventuale acquirente di integrare tale istanza di condono, depositando la documentazione tecnica e amministrativa mancante e provvedendo alla corresponsione degli oneri insoluti entro la data 31/12/2020, ex L.R. 26/2019, salvo proroghe decise dalla Regione Campania.

Tale costo è riportato in detrazione al valore di stima, in evasione al quesito 12.

QUESITO n.7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato **sia occupato dal debitore esecutato o da soggetti terzi**. Nel caso di immobile occupato **da soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo. In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione. Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio. Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante. **Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ. **Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

RISPOSTA.

Immobile libero.

QUESITO n.8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

- a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – **la pendenza di altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale). Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;
 - b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – **la pendenza di procedimenti giudiziari civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).
- La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;
- c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;
 - d) acquisire copia di provvedimenti **impositivi di vincoli storico-artistici**;
 - e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;
 - f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

1. Domande giudiziali;
2. Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
3. Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
4. Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
5. Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);

- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

RISPOSTA.

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI GRAVANTI SUL BENE

Dagli accertamenti effettuati presso gli Uffici della Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 per l'immobile in perizia (cfr. all. n.°5), non sono emerse trascrizioni di:

- ✓ pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa;
- ✓ domande giudiziali;
- ✓ provvedimenti giudiziali di assegnazione al coniuge della casa coniugale;
- ✓ provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici;
- ✓ regolamento di condominio;
- ✓ atti impositivi di servitù;
- ✓ provvedimenti di sequestro penale.

ONERI ED I VINCOLI A CARICO DELL'ACQUIRENTE

Nessuno.

ONERI E VINCOLI CANCELLATI/REGOLARIZZATI NEL CONTESTO DELLA PROCEDURA

✓ FORMALITA' PREGIUDIZIEVOLI

1. **Iscrizione contro del 04/12/2007, nn.77874/23351.** Forma del titolo: atto notarile pubblico del 30/11/2007. Notaio C. De Vivo. Specie dell'atto: **ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario.** Capitale: € 200.000,00. Totale: € 300.000.000.

Immobili:

N.C.E.U. di Casoria, foglio 2, p.lla 395, sub. 1.

Soggetto a favore:

BANCA 24-7 s.p.a., con sede in BERGAMO. Proprietà e oneri reali: proprietà per la quota 1/1, relativamente al bene sopra descritto.

Soggetto contro:

OMISSIS .Proprietà e oneri reali: proprietà per la quota 1/1, relativamente al bene sopra descritto.

2. **Trascrizione contro del 08/03/2016, nn.9551/7412.** Forma del titolo: atto giudiziario del 08/03/2016.

Pubblico ufficiale: Tribunale di Napoli Nord. Specie dell'atto: **atto esecutivo o cautelare – verbale di pignoramento immobili.**

Immobili:

N.C.E.U. di Casoria, foglio 2, p.lla 395, sub. 1

Soggetto a favore:

Matik Packaging s.r.l., con sede in Napoli. Proprietà e oneri reali: proprietà per la quota 1/1, relativamente al bene sopra descritto.

Soggetto contro:

OMISSIS. Proprietà e oneri reali: proprietà per la quota 1/1, relativamente al bene sopra descritto

✓ **DIFFORMITA' URBANISTICO/EDILIZIE**

Dagli accertamenti urbanistici esperiti, dall'analisi dello stato dei luoghi rilevato e dalla disamina dell'istanza di condono, è emersa la possibilità per l'eventuale acquirente di integrare tale istanza di condono, depositando la documentazione amministrativa e tecnica mancante e provvedendo alla corresponsione degli oneri insoluti entro la data 31/12/2020, ex L.R. 26/2019, salvo proroghe decise dalla Regione Campania.

Tale costo è riportato in detrazione al valore di stima, in evasione al quesito 12.

✓ **DIFFORMITA' CATASTALI**

Dagli accertamenti esperiti, confrontando le risultanze catastali con lo stato dei luoghi rinvenuto, è emerso, relativamente alla planimetria, una difformità consistente nella diversa distribuzione degli spazi interni.

Pertanto, tenendo conto delle risultanze dell'accertamento urbanistico, occorrerà aggiornare la scheda catastale.

Il costo di adeguamento è riportato in detrazione al valore venale, in evasione al quesito 12.

QUESITO n.10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **di soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **di soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

RISPOSTA.

Il cespite pignorato non ricade su suolo gravato da censo, livello o uso civico.

QUESITO n.11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni informazione concernente:

1. l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
2. eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
3. eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
4. eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

RISPOSTA.

Immobile non soggetto ad amministrazione condominiale.

QUESITO n.12: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve **indicare il valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati**, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, **esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – **siano totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso **ordine di demolizione del bene**, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso **ordine di demolizione del bene**, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione **un prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

RISPOSTA.

DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DI FABBRICATO E PERTINENZE E CRITERIO DI STIMA UTILIZZATO

Il **Codice delle Valutazioni Immobiliari** è uno standard valutativo italiano formato da definizioni, limiti e regole approvate, controllate e verificate dal Comitato Tecnico Scientifico di **Tecnoborsa**. Esso costituisce uno standard di valutazione uniforme e largamente condiviso, in grado di rappresentare un termine di raffronto professionale ed un punto di riferimento per i valutatori italiani. Esso si propone di rappresentare la migliore pratica valutativa corrente adottata a livello nazionale ed internazionale. A questo fine considera i concetti, le definizioni, i criteri, i procedimenti ed i metodi di stima riportati nella letteratura estimativa scientifica e negli standard valutativi, contabili e catastali internazionali. Gli standard internazionali di riferimento del Codice sono: **IVS** (*International Valuation Standard*); **EVS** (*European Valuation Standard*); **RICS** (*Royal Institution of Chartered Surveyors*); **Direttiva 2006/48/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14/06/2006 in materia di accesso ed esercizio delle attività degli enti creditizi.

Gli International Valuation Standards considerano che gli approcci più diffusi per stimare il valore di mercato di un immobile sono:

- ✓ **Metodo del Confronto di Mercato** (*Sales Comparison Approach o Market Approach*).
- ✓ **Procedimento di Capitalizzazione del Reddito** (*Income Capitalization Approach*).
- ✓ **Metodo del Costo** (*Cost Approach*).



Per la stima del cespite in oggetto utilizzeremo il Procedimento di Capitalizzazione del Reddito in quanto considerato da molti teorici un metodo di stima analitico e puntuale.

METODO DI CAPITALIZZAZIONE DEL REDDITO

Secondo le modalità di impostazione indicati dagli standard sopracitati, tale stima si basa sul concetto fondamentale secondo il quale un bene vale in funzione di quanto può rendere: un operatore economico investe il suo capitale in una certa iniziativa in funzione dell'entità del reddito atteso dall'investimento. Il valore capitale di un bene è quindi praticamente pari all'anticipazione all'attualità di tutti i futuri redditi conseguibili, computata ad un tasso prefissato, aumentata eventualmente del valore residuo del fabbricato al termine della sua vita utile, sempre però attualizzato al presente con un fattore di sconto allo stesso tasso.

Esprimiamo il concetto analiticamente.

Detti:

a = l'annualità di reddito ritraibile dal cespite

n = gli anni di vita utile

r = il tasso di rendimento settoriale

$$q = 1 + r$$

la formula che consente di determinare il montante attuale dei redditi che il cespite può fornire, cioè il valore V , è:

$$V = a * \frac{(q^n - 1)}{rq^n}$$

Se n diventa molto grande, superiore a 60-70 anni, la formula di anticipazione diventa:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V = \frac{a}{r}$$

detta *formula di capitalizzazione del reddito*.



Calcolo dell'annualità di reddito ritraibile *a*.


Per il calcolo dei valori locativi al mq, tenendo conto del tipo di manufatto e delle condizioni di manutenzione in cui versa e delle criticità rilevate, facendo riferimento ai valori attuali pubblicati dall'Agenzia delle Entrate nella Banca dati delle Quotazioni Immobiliari per la zona omogenea di interesse nel Comune di Casoria, si ha (cfr. all. n.11):

VALORE LOCATIVO MENSILE AL MQ = € 3,00 €/mq



Questi valori sono un utile riferimento per tutti gli operatori del settore immobiliare in quanto basati su indagini effettuate sul territorio che prendono in considerazione fonti accreditate quali: agenzie immobiliari, stime interne dell'Agenzia, aste, atti di compravendita (comma 497 legge finanziaria 2006 e s.m.i.), Tribunali, ecc. Al fine di valorizzare e rendere trasparente l'apporto delle agenzie immobiliari, sono stati siglati specifici rapporti di collaborazione con le principali associazioni di categoria.

Il seguente diagramma a torta riporta la ripartizione delle percentuali di sondaggio tra i vari soggetti:



Calcolo del tasso settoriale di capitalizzazione lordo r .

Sulla falsariga di quanto argomentato precedentemente in relazione al valore locativo al mq, il saggio di capitalizzazione lordo può essere ricavato dai mercuriali dell’Agenzia delle Entrate, dividendo i valori minimi e massimi delle rendite annue locative al mq, rispettivamente, per i valori minimi e massimi dei valori di mercato al mq e considerandone la media (minimizzazione errore).

Saggio di capitalizzazione per valori minimi =	3,46%
Saggio di capitalizzazione per valori massimi =	3,47%
Saggio di capitalizzazione medio =	3,47%

Applicando quindi la formula di capitalizzazione del reddito, si ottiene:

VALORE VENALE CESPITE in c.t. = €99.000,00

(Novantanovemila/00)

Pertanto, per il cespite pignorato, possiamo riassumere:

SUPERFICIE COMMERCIALE =	98,61 mq
VALORE VENALE AL MQ COMMERCIALE =	1.004,00 €/mq
VALORE VENALE in c.t. =	€99.000,00

ASTE GIUDIZIARIE®
ADEGUAMENTO DI STIMA

ASTE GIUDIZIARIE®

VALORE VENALE in c.t. =	€ 99.000,00
STIMAA ONERI DI REGOLARIZZAZIONE URBANISTICA E CATASTALE in c.t. =	- 5.000,00 €
STATO D'USO E MANUTENZIONE =	0,00 €
STATO DI POSSESSO =	0,00 €
VINCOLI ED ONERI NON ELIMINABILI DALLA PROCEDURA =	0,00 €
SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE =	0,00 €
RIDUZIONE PER VENDITA FORZATA =	- 9.900,00 €
VALORE VENALE ADEGUATO in c.t. =	€ 84.000,00

ASTE GIUDIZIARIE®
Pertanto:

ASTE GIUDIZIARIE®

VALORE VENALE ADEGUATO CESPITE in c.t. = €84.000,00

(Ottantaquattromila/00)

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

QUESITO n.13 fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore similare per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

RISPOSTA

Non si è nel caso di quota indivisa

QUESITO n.14 fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale. L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato. In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio** per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto. Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni. L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite. In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato. Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

RISPOSTA

Dalle risultanze dell'**Estratto di Matrimonio con note a margine** (cfr. all. n.°8), rilasciato dal Comune di OMISSIS, emerge che il Debitore, OMISSIS, contrasse in Casoria in data OMISSIS, con il OMISSIS. Successivamente, con Provvedimento del Tribunale di Napoli del 16/09/2003, è stata omologata la **separazione consensuale fra i coniugi suddetti** (annotazione del 07/10/2003).

Dalle risultanze del **Certificato di Residenza Storico**, rilasciato dal Comune OMISSIS, emerge che il Debitore, OMISSIS, è residente, OMISSIS, così come correttamente riportato nella notifica dell'atto di pignoramento (cfr. all. n.°9).

Il Debitore Esecutato è una persona fisica non dichiarata fallita.

Della presente relazione peritale fanno parte integrante i seguenti allegati:

1. Foglio di mappa.
2. Planimetria catastale.
3. Planimetria redatta dall'Esperto Stimatore.
4. Visure catastali attuali e storiche.
5. Visure ipotecarie.
6. Atti di trasferimento.
7. Accertamento urbanistico/edilizio.
8. Estratto di matrimonio con note a margine.
9. Certificati di residenza storico.
10. Quotazioni immobiliari dell'Agenzia Entrate ed annunci vendita.



TRIBUNALE NAPOLI NORD
Sezione Esecuzioni Immobiliari



AGGIORNAMENTO DI PERIZIA DI STIMA IMMOBILIARE
Procedura Esecutiva n°139/2016 R.G.E.



LOTTO UNICO



PIENA ED INTERA PROPRIETA' DI UN APPARTAMENTO SITO IN CASORIA, IN VIA NAPOLI, N.3, PIANO TERRA/RIALZATO, INT. N.2; È RIPORTATO IN N.C.E.U. DI CASORIA AL FOGLIO 2, P.LLA 395, SUB 1.



G.E. DOTT.SSA Annamaria BUFFARDO
E.S. ING. Marco COSTANZO



DESCRIZIONE AGGIORNATA DELLO STATO DEI LUOGHI

Il bene pignorato ricade nel Comune di Casoria, un comune della provincia di Napoli di circa 80.028 abitanti che si estende su una superficie pari a 12,03 Km², per una densità abitativa pari a 6.652,37 abitanti per km². Situato alla periferia settentrionale di Napoli e si raggiunge percorrendo la strada statale n. 87 Sannitica, che collega Napoli a Campobasso, o, in alternativa, l'autostrada A1 del Sole (Milano-Roma-Napoli), lasciandola all'altezza del casello di Napoli Nord, situato a 5 km dall'abitato. Esso, inoltre, è posto a ridosso della Circonvallazione Esterna, arteria destinata a facilitare la mobilità intercomunale di merci e persone all'interno del comprensorio napoletano, che si innesta sulla strada statale n. 7 quater Domiziana, tracciato di fondamentale importanza per i collegamenti tra il basso Lazio e Napoli; è dotata di un proprio scalo ferroviario sulla linea Roma-Napoli e si serve dell'aeroporto e del porto commerciale del capoluogo di provincia, che si trovano rispettivamente a 10 e 19 km di distanza. Il comune fa riferimento alle strutture burocratico-amministrative di Napoli, a cui i casorani indirizzano anche la domanda di beni e servizi più ricercati. L'intero tessuto urbano edificato, dopo una forte espansione, si è saldato ai comuni limitrofi di Arzano, Afragola, Casavatore e Casalnuovo di Napoli, nonché a Carditello, località del comune di Cardito; a sud-ovest, inoltre, è ormai a contatto con i quartieri napoletani di Capodichino e San Pietro a Patierno. La città, cresciuta velocemente negli ultimi decenni, presenta una tipica pianta tentacolare e si estende su un territorio assolutamente pianeggiante, ad elevata densità insediativa. L'economia si fonda prevalentemente sulle attività industriali, alcune delle quali ad altissimo contenuto tecnologico: molto sviluppati, infatti, risultano essere i settori aerospaziale, elettronico e della strumentistica di precisione, cui se ne aggiungono altri ugualmente importanti quali il chimico, metallurgico, meccanico e farmaceutico. Il settore primario è marginale: occupa una minima percentuale della popolazione attiva ed è praticato su una parte assai ridotta dell'agro comunale. Il commercio risponde alle esigenze della popolazione mentre tra i servizi spiccano quelli informatici e l'intermediazione finanziaria. La presenza di un periodico locale, di un circolo culturale e di un'emittente radiotelevisiva privata è sintomo di vivacità intellettuale. Il comune, sede di una sezione della pretura, è dotato di diversi istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Il settore della ristorazione è abbastanza sviluppato ma è da lamentare la scarsa presenza dell'apparato ricettivo. Per ciò che concerne le strutture sanitarie, il comune, sede di distretto sanitario, possiede un presidio di guardia medica, due poliambulatori e un consultorio familiare, per adolescenti e pediatrico.



Il cespite pignorato ricade in una zona semicentrale del comune, desinata alla realizzazione di parchi pubblici, caratterizzata da una buona presenza di servizi e strutture nelle immediate vicinanze, relativamente a quanto può offrire il territorio. Esso fa parte di un fabbricato per civili abitazioni articolato su quattro livelli: piano seminterrato, terra/rialzato, primo e secondo. Dal punto di vista strutturale presenta un'intelaiatura portante in cemento armato con tamponature in blocchi laterizio e tramezzature in tavelle forate di laterizio e copertura del tipo lastrico solare.


L'accesso al fabbricato si guadagna dalla strada comunale per mezzo di un accesso carraio e pedonale che immettono nella corte comune; da qui si accede al vano scala che conduce alle diverse unità immobiliari. Il fabbricato è privo di impianto ascensore.



PANORAMICA FABBRICATO

L'appartamento pignorato, distinto dall'interno n.2, è sito al piano terra/rialzato, con accesso a sinistra, dal pianerottolo di livello, rispetto a chi sale le scale.

Esso si compone di ingresso in soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno e due balconi.



PLANIMETRIA IMMOBILE

L'immobile, nel suo complesso, è funzionale dal punto di vista distributivo con una discreta luminosità degli ambienti principali. Esso presenta un buon grado di rifiniture interne, con portoncino di ingresso blindato, pavimenti e rivestimenti in ceramica, controsoffitto con faretto incassati, porte interne in legno, infissi esterni in pvc con grate esterne di protezione in ferro, radiatore di design in ambiente living, vasca idromassaggio in bagno con pavimento in gres effetto marmo di colore scuro, impianti elettrico, idrico/sanitario e di riscaldamento posati in opera sottotraccia rispetto al massetto in cemento. Si rileva, infine, la presenza di condizionatori nei vani principali. Inoltre, relativamente agli impianti, è d'uopo rilevare che essi non sono stati posati in opera secondo le norme di buona tecnica, essendo tutte le relative tubazioni di adduzione/approvigionamento a vista nel piano seminterrato sottostante. Pertanto, sarà onere dell'eventuale acquirente provvedere al ripristino impiantistico al fine di ottenere la certificazione di conformità degli impianti alle norme tecniche vigenti, prodromica all'ottenimento dell'agibilità dell'immobile. L'altezza interna utile dei vari ambienti, misurata dal livello del piano di calpestio

ASTE
GIUDIZIARIE

fino all'intradosso del solaio di copertura, è di circa 3,00 m. L'immobile non ha pertinenze a corredo ma solo diritti indivisi sulle cose comuni, mai quantificati mediante la redazione di tabelle millesimali. All'uopo, giova rilevarsi la presenza di box auto a schiera edificati sulla corte comune alieni al pignoramento de quo.

ASTE
GIUDIZIARIEASTE
GIUDIZIARIE

FOTO N.1 – ingresso/soggiorno

FOTO N.2 – cucina

ASTE
GIUDIZIARIEASTE
GIUDIZIARIEASTE
GIUDIZIARIEASTE
GIUDIZIARIEASTE
GIUDIZIARIEASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE



FOTO N.3 – camera da letto

ASTE
GIUDIZIARIE



FOTO N.4 – camera da letto padronale

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE



FOTO N.5 – bagno



FOTO N.6 – balcone

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE

ASTE
GIUDIZIARIE



DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DEL CESPITE E CRITERIO DI STIMA UTILIZZATO

Il Codice delle Valutazioni Immobiliari è uno standard valutativo italiano formato da definizioni, limiti e regole approvate, controllate e verificate dal Comitato Tecnico Scientifico di Tecnoborsa. Esso costituisce uno standard di valutazione uniforme e largamente condiviso, in grado di rappresentare un termine di raffronto professionale ed un punto di riferimento per i valutatori italiani. Esso si propone di rappresentare la migliore pratica valutativa corrente adottata a livello nazionale ed internazionale. A questo fine considera i concetti, le definizioni, i criteri, i procedimenti ed i metodi di stima riportati nella letteratura estimativa scientifica e negli standard valutativi, contabili e catastali internazionali. Gli standard internazionali di riferimento del Codice sono: IVS (International Valuation Standard); EVS (European Valuation Standard); RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors); Direttiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14/06/2006 in materia di accesso ed esercizio delle attività degli enti creditizi. Gli International Valuation Standards considerano che gli approcci più diffusi per stimare il valore di mercato di un immobile sono:

- ✓ Metodo del Confronto di Mercato (Sales Comparison Approach o Market Approach).
- ✓ Procedimento di Capitalizzazione del Reddito (Income Capitalization Approach).
- ✓ Metodo del Costo (Cost Approach).

Per la stima del lotto in oggetto utilizzeremo il Procedimento di Capitalizzazione del Reddito in quanto considerato da molti teorici un metodo di stima analitico e puntuale.

Secondo le modalità di impostazione indicati dagli standard sopracitati, tale stima si basa sul concetto fondamentale secondo il quale un bene vale in funzione di quanto può rendere: un operatore economico investe il suo capitale in una certa iniziativa in funzione dell'entità del reddito atteso dall'investimento. Il valore capitale di un bene è quindi praticamente pari all'anticipazione all'attualità di tutti i futuri redditi conseguibili, computata ad un tasso prefissato, aumentata eventualmente del valore residuo del fabbricato al termine della sua vita utile, sempre però attualizzato al presente con un fattore di sconto allo stesso tasso. Esprimiamo il concetto analiticamente.

Detti:

a = l'annualità di reddito ritraibile dal cespite

n = gli anni di vita utile





r = il tasso di rendimento settoriale

$$q = 1 + r$$

la formula che consente di determinare il montante attuale dei redditi su che il cespite può fornire, cioè il valore V , è:



$$V = a^* \frac{(q^n - 1)}{rq^n}$$



Se n diventa molto grande, superiore a 60-70 anni, la formula di anticipazione diventa:



$$\lim_{n \rightarrow \infty} V = \frac{a}{r}$$

detta formula di capitalizzazione del reddito.

Calcolo dell'annualità di reddito ritraibile a .

Per il calcolo dei valori locativi al mq, tenendo conto delle opere edilizie di completamento rispetto allo stato rilevato oggetto di prima valutazione, e di tutti i parametri intrinseci ed estrinseci dei cespiti, facendo riferimento alle indagini di mercato effettuate e ai valori pubblicati dall'Agenzia delle Entrate nella Banca dati delle Quotazioni Immobiliari per la zona omogenea di interesse nel Comune di Casoria, si ha:


VALORE LOCATIVO MENSILE AL MQ = € 5,50/mq



Questi valori sono un utile riferimento per tutti gli operatori del settore immobiliare in quanto basati su indagini effettuate sul territorio che prendono in considerazione fonti accreditate quali: agenzie immobiliari, stime interne dell'Agenzia, aste, atti di compravendita (comma 497 legge finanziaria 2006 e s.m.i.), Tribunali, ecc. Al fine di valorizzare e rendere trasparente l'apporto delle agenzie immobiliari, sono stati siglati specifici rapporti di collaborazione con le principali associazioni di categoria.



Il seguente diagramma a torta riporta la ripartizione delle percentuali di sondaggio tra i vari soggetti:



Calcolo del tasso settoriale di capitalizzazione lordo r.

Sulla falsariga di quanto argomentato precedentemente in relazione al valore locativo al mq, possiamo determinare i saggi di capitalizzazione lordi:

SAGGIO DI CAPITALIZZAZIONE IMMOBILE = 4,01%

Applicando quindi la formula di capitalizzazione del reddito, si ottiene:

VALORE VENALE LOTTO in c.t. = € 162.000,00

Adeguando la stima come disciplinato nel Mandato, si ha:

VALORE VENALE in c.t. =	€ 162.000,00
STIMA SOMMARIA ONERI DI REGOLARIZZAZIONE URBANISTICA E CATASTALE in c.t. =	- 5.000,00 €
RIDUZIONE PER VENDITA FORZATA =	- 24.300,00 €



ASTE
GIUDIZIARIE®**VALORE VENALE ADEGUATO in c.t. =****€ 133.000,00**ASTE
GIUDIZIARIE®

Pertanto:

ASTE
GIUDIZIARIE®**VALORE VENALE ADEGUATO LOTTO in c.t. = € 133.000,00**ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®DESCRIZIONE SINTETICA DEL LOTTO

LOTTO UNICO: piena ed intera proprietà di appartamento sito in Casoria, in Via Napoli, n.3, piano terra/rialzato; è composto da ingresso in soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno e due balconi; confina con appartamento int. n.1 e con cortile comune per tre lati; è riportato in N.C.E.U. di Casoria al foglio 2, p.lla 395, sub 1. Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale; vi è istanza di condono edilizio prodotta ai sensi della L.47/85, da definire entro il 31/12/2026, salvo proroga regionale; non risulta ordine di demolizione del bene.

ASTE
GIUDIZIARIE®**PREZZO BASE euro 133.000,00**ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®